

# STATUTI

## del Movimento della Scuola

### Scopi

- Art. 1 Con la denominazione **Movimento della Scuola** (in seguito MdS) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS. Sede dell'associazione è Bellinzona.
- Art. 2
- 1 Gli scopi del MdS sono:
    - svolgere attivamente un'opera di informazione sulla scuola ticinese;
    - difendere il ruolo educativo e la funzione culturale dell'insegnante e dell'operatore scolastico, nonché il valore essenzialmente culturale dell'istituzione scuola;
    - esprimere una voce pubblica indipendentemente dalle appartenenze politico-sindacali sulla politica scolastica del Cantone;
    - promuovere una continua riflessione sul ruolo della scuola e dell'insegnamento;
    - favorire tra i suoi membri occasioni per scambiare idee, esperienze ed informazioni.
  - 2 Esso contribuisce inoltre alla salvaguardia degli interessi professionali degli insegnanti e degli altri operatori scolastici delle scuole ticinesi.

### Membri

- Art. 3
- 1 Il MdS accoglie come socio ordinario ogni persona che è, o è stata, professionalmente attiva nelle scuole ticinesi.
  - 2 Possono aderire al MdS come soci straordinari (senza diritto di voto e di eleggibilità) tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi.

### Organi

- Art. 4
- Gli organi del MdS sono:
- a) l'assemblea generale;
  - b) il comitato;
  - c) l'organo di controllo.

### *Assemblea generale*

- Art. 5
- 1 L'assemblea generale è l'organo superiore del MdS ed è competente a decidere su tutti gli argomenti che non spettano per disposizione statutaria al comitato.
  - 2 L'assemblea viene convocata dal comitato, di regola con un preavviso di almeno 15 giorni. La convocazione dei soci avviene per iscritto, tramite lettera o posta elettronica.
  - 3 L'assemblea è diretta dal presidente o da un altro membro del comitato, secondo decisione del comitato stesso.

- Art. 6
- 1 Il MdS tiene la sua assemblea generale ordinaria in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. L'assemblea deve essere convocata al più tardi entro la fine dell'anno civile.
  - 2 L'assemblea generale, come pure il comitato, può decidere di indire un'assemblea generale straordinaria.  
Quest'assemblea deve inoltre essere convocata se un quinto dei soci lo richiede.
  - 3 L'assemblea generale ordinaria elegge annualmente il comitato e i revisori. Elezioni complementari possono svolgersi in un'assemblea generale (ordinaria o straordinaria).
  - 4 I membri del comitato e i revisori sono rieleggibili.
  - 5 Le risoluzioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

### *Comitato*

- Art. 7
- 1 I membri del comitato assumono le seguenti responsabilità:
    - a) la presidenza;
    - b) la vice-presidenza;
    - c) il segretariato;
    - d) la contabilità.
  - 2 Il comitato si organizza in modo autonomo; in particolare nomina nel suo seno il presidente, uno o più vice-presidenti, il segretario e il contabile.
  - 3 Il comitato deve essere rappresentativo di ogni ordine e grado di scuola, è eletto tenendo pure conto di una equa rappresentanza dei sessi e si compone di almeno dieci membri.
- Art. 8
- 1 Il comitato rappresenta l'associazione verso terzi. Di norma il presidente rappresenta l'associazione quando non sia diversamente disposto dal comitato.  
Il comitato ha le seguenti competenze:
    - stabilisce i programmi d'azione;
    - cura e dirige le attività dell'associazione;
    - prepara le assemblee generali e redige i verbali delle stesse;
    - svolge l'amministrazione corrente e gestisce il patrimonio dell'associazione;
    - delega propri rappresentanti per singole mansioni;
    - decide sull'accettazione di nuovi soci;
    - decide su ogni altro oggetto che non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea.
  - 2 Il comitato organizza manifestazioni, favorendo la collaborazione con i sindacati di categoria e con altre associazioni o enti che perseguono scopi simili a quelli fissati dai presenti statuti.  
Il comitato può collaborare all'organizzazione di manifestazioni cantonali e nazionali.

- 3 Al di fuori delle riunioni regolari, il comitato può prendere decisioni tramite una consultazione interna fatta in forma scritta, purché sia raggiunta la maggioranza dei due terzi dei membri.
- 4 Il presidente presenta all'assemblea generale ordinaria il rapporto annuale d'attività.

### *Organo di controllo*

- Art. 9 L'organo di controllo è formato da almeno due revisori. Essi verificano i conti del MdS e presentano un rapporto all'assemblea generale ordinaria.

### **Commissioni**

- Art. 10 Il comitato può istituire, assegnando loro un preciso mandato, delle commissioni di lavoro. Tale facoltà è riconosciuta altresì all'assemblea.

### **Comunicazione**

- Art. 11 Il comitato è responsabile della comunicazione interna ed esterna. Per questa attività può avvalersi di:
- un sito Internet;
  - pubblicazioni periodiche;
  - conferenze stampa;
  - altri canali d'informazione.

### **Finanze**

- Art. 12
- 1 La quota di contribuzione dei soci è fissata annualmente dall'assemblea generale ordinaria.
  - 2 L'anno amministrativo del MdS inizia con il 1° agosto.

### **Revisione degli statuti**

- Art. 13
- 1 Qualsiasi modifica dei presenti statuti dovrà essere proposta all'assemblea generale dal comitato o da un quinto dei soci del MdS.
  - 2 La decisione potrà essere presa solo se l'argomento risulta all'ordine del giorno.

### **Scioglimento**

- Art. 14
- 1 Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea generale, a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti. La decisione potrà essere presa solo se l'argomento risulta all'ordine del giorno.

- 2 Al suo scioglimento il patrimonio dell'associazione verrà devoluto a favore di iniziative affini agli scopi fissati dai presenti statuti.

### **Varia**

- Art. 15 Per tutti gli impegni dell'associazione risponde unicamente il capitale sociale.
- Art. 16 Per quanto non previsto dai presenti statuti trovano applicazione le norme del Codice Civile Svizzero sulle associazioni.

### **Disposizioni transitorie**

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del MdS a Bellinzona il 25 novembre 2004 ed entrano immediatamente in vigore.